

soltanto dove il diritto romano non penetrò come diritto vigente, e dove perdurò il diritto longobardo, che non aveva nei suoi testi quelle esplicite proibizioni, pur continuando ad affermare il rigore delle vecchie formule materiali.

Invece furono, a dir vero, le necessità del commercio che introdussero, benchè tardi, i titoli al portatore, quando la scrittura, di fronte agli altri modi di conclusione dei contratti, apparve degna di speciale considerazione e tutela, soprattutto nella giurisdizione mercantile. Già dal sec. XII era venuta in uso la cambiale (§ 136), e quasi contemporaneamente i titoli del debito pubblico (*loca, luoghi di compera, porzioni, poste*, § 100), paragonabili alle odierne azioni nominative, e poco più tardi erano apparsi i primi biglietti di banca (§ 117); tutti titoli destinati a circolare e, nella pratica, oggetto di ogni sorta di contrattazioni e talvolta anche suscettibili di variazioni nel prezzo. Ma quando i nuovi Stati nazionali offersero ai commercianti una più salda tutela, tutte queste forme, ed altre da esse derivate, presero figura più precisa. Dai titoli all'ordine si staccano allora, come tipi indipendenti, i titoli al portatore; mentre nella cambiale si escogita la *girata*, come segno giustificativo della trasmissione del titolo (§ 136); i luoghi di compera e di monte non richiedono l'indicazione del nome del creditore, ma diventano veri titoli al portatore (sec. XV); i *biglietti in bianco* (sec. XVI) trovano largo uso nel traffico, e già appaiono le prime tracce dei *biglietti di lotteria*. Allora anche la dottrina, specialmente commercialista, sente il debito di giustificare queste forme così vive nell'uso, e ricorre all'*adiectus solutionis causa* delle fonti romane e alla finzione del *procurator in rem suam*; ma ormai l'istituto ha piena autonomia, sicchè al diritto moderno non resta che assoggettarlo a un perfetto regolamento giuridico e fondarlo su ragioni meno vincolate al riguardo dei vecchi precetti.